

A man and a woman are shown from the chest up, holding a large, thick stack of cash. The man is on the left, wearing a dark suit and tie, and the woman is on the right, wearing a dark blazer. They are both smiling and looking at the camera. The stack of cash is very large, filling most of the frame between them. The background is a solid dark blue.

for the family wealth

Trusts: istruzioni per l'uso

Definizione | Prassi | Quadro normativo



Trust&Wealth
Bespoke Professional Solutions

I trusts

Cos'è un trust?

I **Trusts** sono strumenti attraverso i quali il disponente (chiamato **SETTLOR**), sia esso persona fisica o persona giuridica, trasferisce un bene o un diritto (detto **TRUST FUND**) a un altro soggetto, il **TRUSTEE**, che può essere anch'esso una persona fisica o giuridica, il quale lo deve gestire nell'interesse di uno o più soggetti (chiamati **BENEFICIARI**) o al fine di realizzare uno scopo predefinito.

I beni conferiti in trust, e a questo fine trasferiti al trustee, non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee.

- I beni del trust sono “*segregati*” in capo al trustee;
- I beni del trust non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee;
- I beni del trust non rientrano nell'asse familiare e successorio del trustee.

Soggetti



Disponente (Settlor):

Soggetto che trasferisce beni o diritti che andranno a costituire il trust fund, ossia patrimonio segregato e destinato al raggiungimento di specifiche finalità e/o nell'interesse dei beneficiari.

Trustee (proprietario del patrimonio in trust):

Soggetto cui sono trasferiti i beni/diritti con il compito di amministrarli, e disporne nell'interesse dei beneficiari a cui saranno trasferiti a conclusione del trust.

Beneficiari:

Soggetti individuati al momento istitutivo ovvero successivamente, nel cui interesse è gestito il patrimonio in trust fino all'attribuzione definitiva alla cessazione del trust.

Guardiano:

Soggetto che affianca il trustee nella gestione del patrimonio in trust per controllarne l'operato ed il rispetto della fiducia accordatagli dal Settlor.

I trusts

Segregazione patrimoniale:

Ai fini di una corretta circolazione del patrimonio è necessario tenere in considerazione le disposizioni normative volte a tutelare i terzi da atti illeciti di sottrazione patrimoniale, come:

- l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 e ss c.c.);
- l'azione revocatoria fallimentare (art. 67 e s.s. L.F.);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs 74/2000).

Durata:

Stabilita nell'atto di trust – può superare la vita del Disponente.



Concetti di partenza

Atto istitutivo

È un documento che formalizza i desiderata del settlor e definisce la struttura in cui il trustee e l'eventuale protector devono operare. In particolare, stabilisce i poteri ed i limiti alla discrezionalità del trustee, nonché i diritti dei beneficiari.

Atto dispositivo

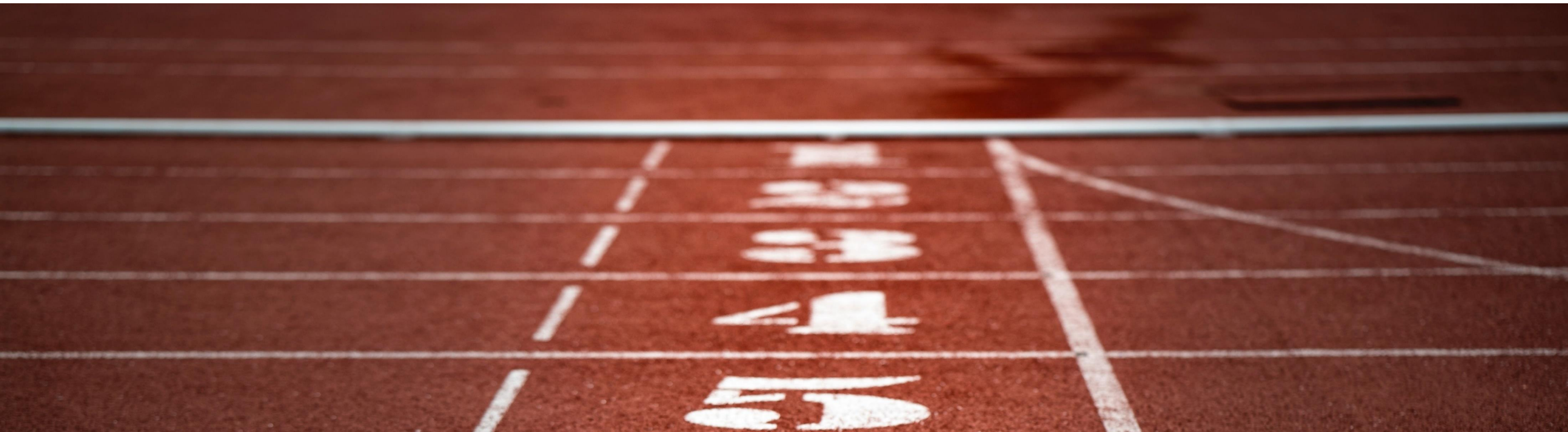
È un documento con il quale il *trustee* accetta nuovi apporti patrimoniali in trust.

Letter of wishes

È una lettera indirizzata al trustee, scritta dal disponente o dai beneficiari, con l'obiettivo di fornire al primo indicazioni non vincolanti sull'amministrazione del fondo in trust, e/o sulle modalità di distribuzione ai beneficiari.

Legge regolatrice

La legge regolatrice è la legge applicabile a un determinato trust e può essere eletta liberamente nell'atto istitutivo.



Beni in trust

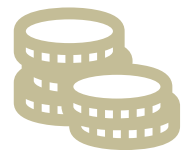
Per istituire un trust, il disponente trasferisce la proprietà dei beni e dei diritti al trustee. Qualsiasi bene o diritto soggetto a valutazione economica potrà essere di volta in volta disposto nel fondo in trust durante l'intera vita del trust. Di seguito alcuni esempi di asset che possono essere segregati:



Asset immobiliari



Beni mobili registrati



Liquidità



Beneficio di polizze



Asset finanziari



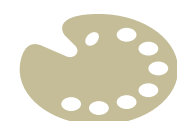
Crediti



Partecipazioni

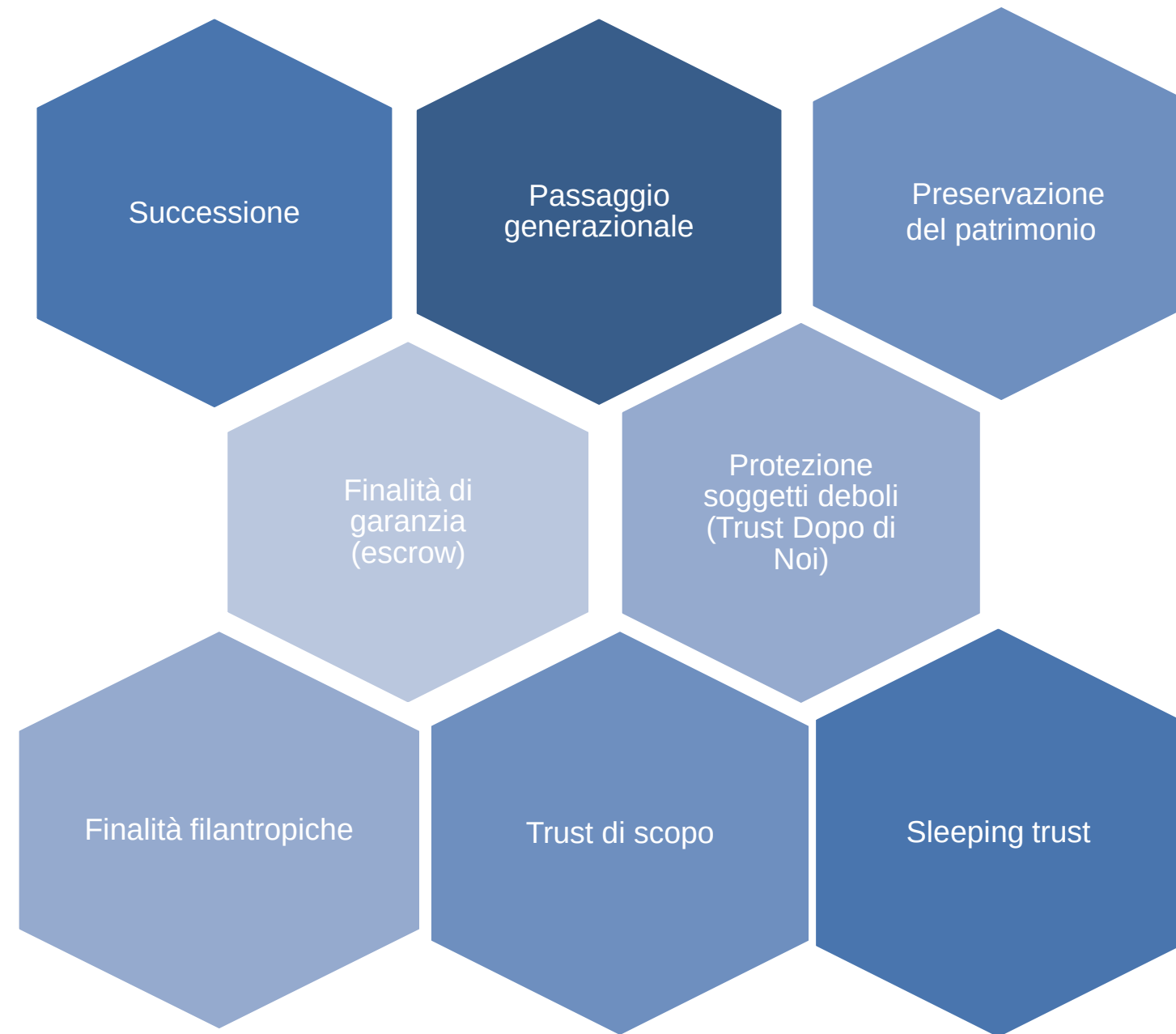


Proprietà intellettuale



Arte e beni collezionabili

Perché istituire un trust?



Tipologie di trusts

Family
Trust

Sleeping
Trust

Charitable
Trust

Trust «*Dopo
di noi*»

Trust di
garanzia

Governance
Trust

La prospettiva italiana

L'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1 giugno 1985 con la legge n. 346 del 9 ottobre 1989, riconoscendo così il trust e le relative leggi regolamentari. Il legislatore ha successivamente individuato gli elementi principali per la definizione del trattamento fiscale dell'istituto.

Caratteristiche del trust

- ✓ **Normativa tributaria consolidata**
- ✓ **Giurisprudenza consolidata**
- ✓ **Assenza di una legge italiana sul trust**
- ✓ **Trasparenza: entrata in vigore nel corso del 2021 del registro unico titolari effettivi (R.U.T.E.)**

AML Regulation

In Italia, i trustee devono adempiere agli obblighi di due diligence previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) così come declinata dalla V Direttiva Antiriciclaggio attualmente in vigore. Tali disposizioni sono conformi alle attuali normative europee e alle raccomandazioni GAFI, e si focalizzano sull'importanza di un costante monitoraggio dei soggetti coinvolti nel trust e della sua attività.

Scambio automatico di informazioni

I trustee italiani devono attenersi alle normative nazionali in materia di compliance fiscale ed antiriciclaggio, e devono altresì conformarsi alle disposizioni internazionali tra le quali lo scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali, rispettando gli obblighi dichiarativi previsti dallo US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e dall'OCSE Common Reporting Standard (CRS).

I nostri servizi

TRUSTEE PROFESSIONALE

Grazie ad un'esperienza ultra decennale, Trust & Wealth Srl opera in Italia come trustee professionale unico o in tandem con altri operatori per numerosi trust.

ADMINISTRATOR

Grazie al forte know-how riconosciutoci dal mercato, Trust & Wealth affianca i Trustees al fine supportare la compliance fiscale e gli altri adempimenti normativi e di prassi. Il servizio viene frequentemente erogato in favore di Trustee operanti in giurisdizioni estere.

unico al fine di riorganizzare lo strumento e/o di svolgere le attività che portano alla sua *termination*, il tutto in piena compliance con la legge regolatrice di riferimento e il regime fiscale applicabile

PROTECTOR PROFESSIONALE

Il ruolo del Protector ha una fondamentale funzione di raccordo tra le sensibilità della Famiglia e le esigenze del Trustee. Svolgere il compito di Protector ad oggi, significa però essere anche in compliance con una normativa in continua evoluzione. Ecco che un Protector professionale può essere una soluzione ideale per tutelare Settlor e Beneficiari, in linea con quanto definito nell'atto istitutivo.

TRUST – DESIGN

Trust & Wealth Srl, grazie al suo network di professionisti, può affiancare il cliente che intende istituire un Trust nell'intero processo di set-up e quindi nella scelta della legge regolatrice più adatta e nella redazione dell'atto istitutivo.

RESTRUCTURING/TERMINATION

Trust & Wealth Srl grazie al suo network di professionisti, può affiancare il Trustee e/o assumere il compito di trustee.

Domande e risposte

Quali asset possono entrare a far parte del fondo in trust?

- Può essere apportato in trust qualsiasi asset soggetto a valutazione economica (beni immobili e mobili, crediti, opere d'arte, proprietà intellettuale e partecipazioni etc.), una obbligazione o un diritto.

Qual è l'apporto minimo per costituire un trust?

- Un trust deve essere costituito con un apporto minimo. Ulteriori apporti possono essere effettuati in qualsiasi momento.

La legge regolatrice del trust ne determina la residenza?

- No. La scelta della legge regolatrice non ha implicazioni sulla residenza fiscale del trust, la quale è tipicamente determinata dalla residenza del trustee.

Il trustee può essere rimosso?

- In genere, il trust fornisce al settlor, ai beneficiari e al *protector* il potere di nominare o rimuovere il trustee, secondo l'atto istitutivo o in ultima istanza, secondo la legge regolatrice di riferimento. In ogni caso, le leggi regolatrici di norma conferiscono al giudice il potere sopra menzionato.

La Trust Company in Italia

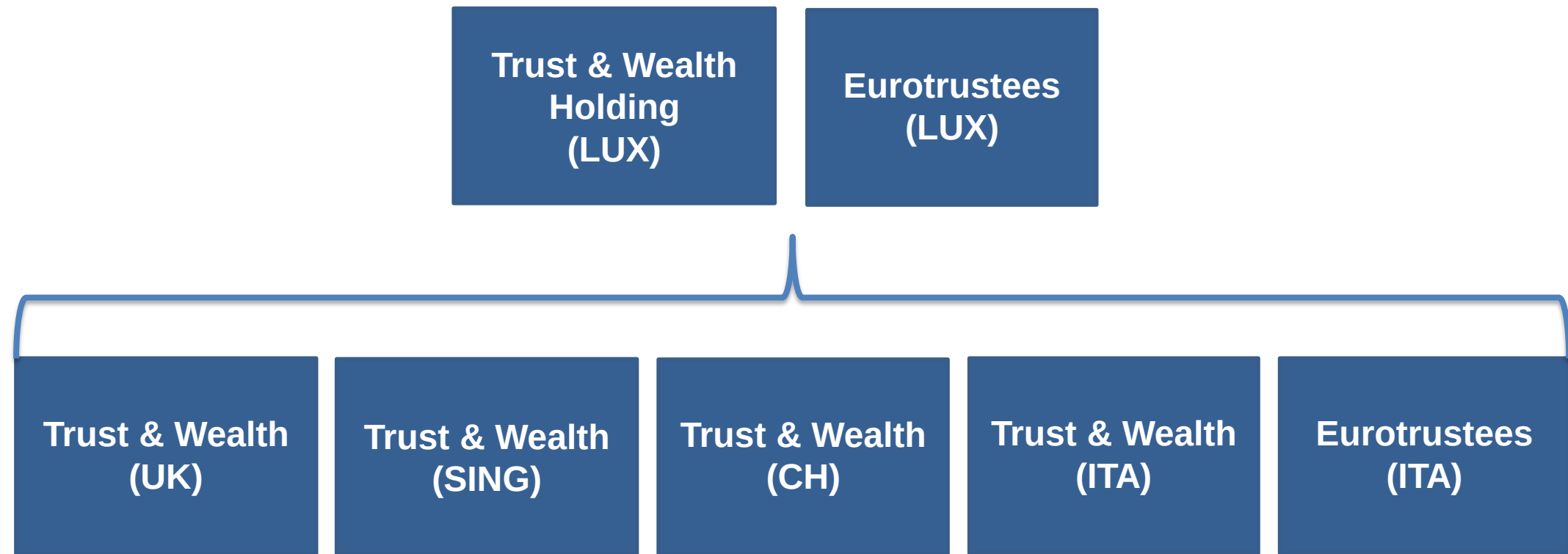
La società agisce per tramite di un Consiglio di amministrazione, il quale opera con il supporto del Comitato scientifico, del *Risk & Compliance Committee*, del *Audit Committee* e del *Trust Committee*.



Trust & Wealth è una Srl di diritto italiano che svolge la sua attività nel quadro normativo italiano di riferimento.

Trust & Wealth: il gruppo

Trust & Wealth Srl è una trust company italiana facente parte di un gruppo internazionale specializzato nell'assistere gli individui, le famiglie e gestire il loro family office.



Indipendenza



Professionalità



www.trustandwealth.net

Passione



Esperienza



Vocazione internazionale



Contatti

for the family wealth

TRUST & WEALTH SRL

Via Andegari 4

20121 Milano

Italy

Tel + 39 02 365 69 657

Fax +39 02 365 69 829

amministrazione@trustandwealth.net



Trust&Wealth
Bespoke Professional Solutions



www.trustandwealth.net



Trust and Wealth (Bespoke Solutions)